

**CONVENZIONE PROGETTO IMPRESACONGARANZIA
TRA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO E CONFIDI**

In relazione alle intese intercorse ed al fine di formalizzare la Vostra adesione al Progetto "ImpresaConGaranzia" promosso dalla Camera di Commercio I.A.A. di Cuneo, ci preghiamo comunicare e proporre alla Vostra accettazione la presente Convenzione:

premessso che

- A) La Camera di Commercio I.A.A. di Cuneo (di seguito detta per brevità CAMERA DI COMMERCIO) con propria Deliberazione della Giunta Camerale n. 359 del 14/12/2009 si costituisce soggetto garante fino alla misura della consistenza del Fondo così come suddiviso tra i diversi Confidi aderenti per la realizzazione dell'intervento (garanzia o riassicurazione) a favore delle imprese beneficiarie (microimprese, piccole imprese, medie imprese, *Start-up* e *Start-up innovative*) aventi unità operativa nell'ambito del proprio territorio di competenza. L'intervento si realizza mediante operazioni di garanzia e di riassicurazione a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del D.L. 30/09/2003 n° 269 operanti in primo grado in provincia di Cuneo. Per i limiti dimensionali di microimprese e piccole imprese si fa riferimento alla vigente normativa U.E. in materia di aiuti di Stato (in particolare la raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 06/05/2003, ed eventuali successive modifiche);
- B) il Confidi in indirizzo, concretamente operante in provincia di Cuneo, ha manifestato la sua disponibilità a collaborare al raggiungimento degli obiettivi connessi alla presente Convenzione mediante sottoscrizione della stessa.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Soggetto garante e gestore del Fondo

La CAMERA DI COMMERCIO si costituisce soggetto garante fino alla concorrenza della consistenza del Fondo e entro il massimale previsto per i singoli Confidi a garanzia o riassicurazione del rischio assunto in primo grado dai Confidi che avranno aderito al presente testo di Convenzione, secondo le condizioni previste nel Regolamento attuativo approvato dalla Giunta Camerale allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante.

Alla consistenza del Fondo potranno concorrere, oltre all'Ente Camerale, altri soggetti pubblici e privati che condividano le finalità della presente convenzione e comunque previa valutazione della Giunta camerale.

Articolo 2 – Oggetto dell’iniziativa

L’intervento, di garanzia o riassicurazione, potrà avere ad oggetto operazioni di finanziamento diretto o garanzia promosse dai Confidi aderenti a favore delle imprese beneficiarie di cui alla lettera a) delle premesse e al Regolamento sia per investimenti che per esigenze di liquidità di queste ultime.

Per investimenti si intendono quelli relativi a beni strumentali utili all’attività imprenditoriale, compreso acquisto e sviluppo di software, acquisto e/o ristrutturazione di immobili strumentali; all’acquisto di terreni, aziende o partecipazioni societarie complementari e strategiche all’attività imprenditoriale svolta; alle spese generali per inizio dell’attività; alle operazioni di internazionalizzazione; alla ricerca e sviluppo e più in generale ai processi e prodotti innovativi, materiali o immateriali, purché certificati da un laboratorio di ricerca accreditato presso il Ministero della Ricerca e dell’Università; al consolidamento e rinegoziazioni di posizioni impostate inizialmente per il finanziamento di investimenti dell’impresa.

In merito agli investimenti in partecipazioni societarie complementari e strategiche rispetto all’attività imprenditoriale svolta, si precisa che vengono escluse dall’agevolazione le acquisizioni di partecipazioni societarie aventi finalità speculative.

Pertanto i Confidi in sede di presentazione delle domande di garanzia/riassicurazione dovranno provvedere ad esplicitare in maniera chiara le caratteristiche della partecipazione societaria in acquisizione, affinché si possa correttamente comprendere finalità e scopi dell’investimento.

Si precisa che gli investimenti di cui sopra si intendono tutti al netto dell’I.V.A., se detraibile.

Per operazioni promosse dal Confidi per scopi di liquidità si precisa che gli stessi dovranno essere direttamente riconducibili all’attività imprenditoriale e quindi, a titolo esemplificativo, acquisto scorte di magazzino, spese di manutenzione impianti, spese per gestione corrente dell’attività svolta, denaro disponibile per i pagamenti verso i fornitori, ecc. Sono, dunque, da intendersi ricomprese in tale ambito tutte le esigenze che generano per le imprese beneficiarie flussi di cassa a breve termine esplicitamente legate all’attività imprenditoriale e non anche alla gestione del personale (es. pagamento buste paga).

La garanzia/riassicurazione di cui alla presente Convenzione può cumularsi con altre iniziative agevolative di natura pubblica, quali garanzie - controgaranzie di natura pubblica.

Ogni Confidi nel predisporre le pratiche da inviare alla garanzia/riassicurazione di ImpresaConGaranzia deve fare presente, se conosciuta, l’esistenza di altre forme di intervento pubblico per tutto o una parte dell’investimento o della liquidità proposti

dall'azienda da garantire, così come nei casi in cui il finanziamento di ImpresaConGaranzia venga utilizzato in parte quale "finanziamento ponte" o "finanziamento temporaneo", in attesa dell'arrivo di eventuali contributi pubblici destinati allo stesso investimento o liquidità o parte di essi e che generalmente hanno tempi di erogazione assai lunghi. In questi casi il Confidi è tenuto ad informare l'imprenditore che l'eventuale concessione di contributo pubblico deve essere destinato alla estinzione del "finanziamento ponte" garantito da ImpresaConGaranzia.

Qualora si riscontrasse un diverso utilizzo del contributo erogato, la garanzia/riassicurazione di ImpresaConGaranzia decadrà automaticamente.

In ogni altro caso, nel momento in cui la garanzia/riassicurazione di ImpresaConGaranzia viene concessa, questa è comunque valida secondo quanto previsto contrattualmente dalla Convenzione esistente tra la Camera di Commercio e i Confidi; pertanto, nell'ipotesi di insolvenza dell'imprenditore, questa opererà in favore dei Confidi secondo quanto stabilito dalla Convenzione stessa.

Restano salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità che si dovessero riscontrare a carico degli imprenditori.

Non potranno essere ammessi all'intervento i finanziamenti di importo inferiore a € 10.000,00 e superiori a € 1.000.000,00.

Per imprese di nuova costituzione si intendono sia le società costituite che le ditte individuali iscritte al Registro delle Imprese da non più di 18 mesi dalla presentazione della domanda di intervento in originale a ImpresaConGaranzia, sia le imprese ancora da costituire che dovranno regolarizzare la loro posizione entro 120 giorni dall'erogazione del finanziamento, pena la decadenza della relativa garanzia/riassicurazione.

L'avvenuta erogazione del finanziamento dovrà essere tempestivamente comunicata (anche via e-mail) dai Confidi alla Camera di Commercio.

Articolo 3 - Tipologia dei Finanziamenti

Le operazioni di finanziamento garantite in primo grado dai Confidi e per le quali opera la riassicurazione della CAMERA DI COMMERCIO rientreranno nelle seguenti forme tecniche e limiti di durata ed importo:

- finanziamenti chirografari e/o leasing mobiliari di durata da 18 fino a 120 mesi;
- mutui ipotecari e/o leasing immobiliari di durata fino a 20 anni;

I finanziamenti diretti concessi dai Confidi e per le quali opera la garanzia della CAMERA DI COMMERCIO rientreranno nelle seguenti forme tecniche e limiti di durata ed importo:

- finanziamenti chirografari di durata da 18 fino a 120 mesi.

Articolo 4 - Misura della Garanzia/Riassicurazione

In funzione dell'impresa beneficiaria e della finalità intervento rispetto all'iniziativa finanziaria attivata dal Confidi, la CAMERA DI COMMERCIO potrà intervenire nei limiti stabiliti dalla seguente tabella.

	INTERVENTO PER INVESTIMENTI	INTERVENTO PER LIQUIDITÀ
MICROIMPRESE, IMPRESE PICCOLE E MEDIE	<i>fino al 70%</i>	<i>fino al 65%</i>
START-UP e START-UP INNOVATIVE	<i>fino al 65%</i>	<i>fino al 60%</i>

I singoli interventi per liquidità in ogni caso non possono eccedere il limite di Euro 20.000,00 (ventimila/00). Complessivamente, gli interventi per finalità di liquidità possono impiegare fino al 30% delle disponibilità del Fondo.

Nel caso di portafogli misti, si applicano *pro-quota* le percentuali previste per gli investimenti e per la liquidità.

Le garanzie/riassicurazioni non dovranno configurare in alcun modo la concessione di un "aiuto di Stato", ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE. A tal fine i Confidi interessati avranno cura di rispettare, sotto la loro responsabilità, in quanto applicabili, le condizioni di cui alle norme 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1685/2000, come da ultimo modificato dal Regolamento (CE) n. 1145/2003, garantendo altresì il costante rispetto di tutte le condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2000/C 71/07 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia, nonché dei principi elaborati nella prassi decisionale della Commissione Europea relativamente all'Italia, che prevedono, in particolare, l'applicazione a carico delle imprese beneficiarie di un corrispettivo della garanzia non inferiore a quello stabilito dal mercato.

Articolo 5 - Moltiplicatore del Fondo

Il totale della garanzia/riassicurazione *pro tempore* in essere concesse ai Confidi aderenti alla presente Convenzione non potrà superare l'importo corrispondente a 8 (otto) volte l'importo dell'impegno previsto dalla CAMERA DI COMMERCIO.

La complessiva responsabilità della CAMERA DI COMMERCIO nei confronti dei Confidi aderenti alla presente Convenzione si intende comunque limitata all'importo del Fondo costituito dall'Ente Camerale e nei limiti delle disponibilità stabilite a favore dei singoli Confidi in base ai parametri deliberati dalla Giunta Camerale.

Articolo 6 - Ammissione alla Garanzia/Riassicurazione

L'ammissione delle imprese alla garanzia/riassicurazione separatamente offerte dalla CAMERA DI COMMERCIO di cui alla lettera b) delle premesse verrà valutata dal Dirigente camerale incaricato dalla Giunta camerale su domanda diretta dei Confidi potenziali beneficiari che con proprio atto concederà l'importo relativo alla garanzia/riassicurazione e la relativa quota del fondo vincolata.

Potranno essere ammesse all'intervento le domande presentate dai Confidi per finanziamenti non ancora erogati da essi stessi o dalle banche interessate, o per finanziamenti già erogati da non più di 180 giorni dalla data della presentazione delle domande in originale a ImpresaConGaranzia.

Similmente, potranno essere ammesse alla garanzia/riassicurazione solamente le domande presentate per investimenti non ancora realizzati o già realizzati e per domande di liquidità non ancora concesse o concesse da non più di 12 mesi dalla data di presentazione delle domande in originale alla CCIAA per le imprese già esistenti. Per le imprese di nuova costituzione, di cui all'articolo 2, tale termine viene elevato a 18 mesi.

Potranno essere ammesse alla garanzia/riassicurazione solo le imprese che, al momento della presentazione della domanda alla Camera di Commercio, risulteranno in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, di cui all'articolo 18 Legge n. 580 del 1993, all'articolo 17 Legge n. 488 del 1999 e successive modificazioni, fatte salve le imprese ancora da costituire di cui all'articolo 2.

Le domande verranno esaminate in ordine cronologico in relazione al completamento della documentazione richiesta.

L'eventuale ammissione alla garanzia/riassicurazione della CAMERA DI COMMERCIO verrà comunicata ai Confidi.

Articolo 7 - Commissioni

Ciascun Confidi applicherà alle imprese beneficiarie le commissioni di mercato vigenti nel rispetto dei dettami dell'articolo 4 della presente Convenzione.

Alla Camera di commercio, quale controprestazione per la garanzia/riassicurazione ricevuta, il Confidi riconoscerà una commissione di mercato sul valore della garanzia/riassicurazione rilasciata entro 60 giorni dall'emissione dell'atto di concessione.

Articolo 8 - Utilizzo del Fondo

Il Dirigente incaricato a concedere la garanzia/riassicurazione di cui al precedente articolo 6 provvederà, prima dell'avvio dell'operatività in questione, ad effettuare una prima attribuzione della capacità operativa della stessa a favore di ciascuno dei Confidi che hanno aderito all'iniziativa. Tale ripartizione potrà essere successivamente rivista sulla base delle richieste dei Confidi stessi e degli effettivi livelli di utilizzo concretamente raggiunti nel periodo precedente sulla base di un moltiplicatore 8 tra la quota del credito/garanzia di competenza e l'importo della garanzia/riassicurazione in essere.

Ciascun Confidi non potrà utilizzare più del 30% del Fondo in essere e, in caso di escussione, non potrà pretendere, sommando tutte le escussioni richieste dallo stesso Confidi, oltre il 30% del Fondo in essere al momento dell'escussione stessa.

Non si potranno più accendere posizioni sul Fondo costituito con Delibera n. 359 del 14.12.2009 e s.m.i.

Articolo 9 - Confidi

Ciascuno dei Confidi che ha aderito all'iniziativa provvederà ad assumere in proprio gli impegni di garanzia in primo grado nei confronti delle banche eroganti sulla base delle proprie ordinarie convenzioni. La CAMERA DI COMMERCIO risponderà solo nei confronti del Confidi interessato a fronte della garanzia/riassicurazione formalmente rilasciata.

In caso di insolvenza sui finanziamenti diretti e su quelli garantiti, in questo secondo caso secondo quanto previsto dalle vigenti convenzioni con le banche, ciascun Confidi potrà rivalersi sulla garanzia/riassicurazione della CAMERA DI COMMERCIO nei limiti della capienza della propria quota di competenza determinata come indicato al precedente articolo 8, anche a fronte dei versamenti effettuati in via provvisoria, con eventuale conguaglio finale all'atto della definitiva determinazione

della perdita ai sensi del comma precedente. Le eventuali perdite eccedenti la capienza della quota di competenza rimarranno a carico dei Confidi interessati.

A fronte delle documentate richieste ricevute entro il 30 settembre di ogni anno la CAMERA DI COMMERCIO provvederà all'esecuzione dei versamenti corrispondenti entro il 30 marzo dell'anno successivo.

Articolo 10 - Rendicontazione

Il Dirigente incaricato della concessione della garanzia/riassicurazione, entro il 31 marzo di ogni anno solare renderà alla giunta camerale la situazione in essere.

Articolo 11 - Variazioni

La CAMERA DI COMMERCIO si riserva di modificare, previa verifica con i firmatari dell'accredito, le tipologie di imprese, le iniziative finanziabili, la quota massima del rischio assunto in primo grado dai Confidi specificata nell'articolo 2 e la quota massima di garanzia/riassicurazione concedibile di cui all'articolo 4, in particolare al verificarsi di straordinarie crisi congiunturali di specifici settori dell'economia provinciale, come nei casi di particolare disagio o calamità naturali dichiarati dagli Enti preposti.

Articolo 12 – Clausole di conciliazione e di arbitrato

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente atto al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

Articolo 13 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Davide Tortora – Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile.

Articolo 14 - Norma finale

Le parti dichiarano di aver preso visione del Regolamento e delle condizioni della presente Convenzione.

I presenti accordi entreranno immediatamente in vigore ed avranno durata a tempo indeterminato fino ad esaurimento dell'importo della disponibilità del Fondo e nel limite del massimale previsto per il Confidi o fino a disdetta di una delle parti, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima.

Restano comunque fermi gli impegni di garanzia/riassicurazione assunti prima della disdetta fino alla definizione dei rapporti giuridici relativi ai finanziamenti sottostanti.

Cuneo, li _____

CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

(Il Presidente)

(Dr. Mauro Gola)

FONDAZIONE CRC

(Il Presidente)

(Rag. Ezio Raviola)

CONFIDI _____

(Il Presidente)

(_____)